



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI

Il Dirigente Responsabile: CASELLI RENATA LAURA

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 2614 del 10-05-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 4851 - Data adozione: 28/06/2016

Oggetto: SIR di Massa Carrara (DM 29/10/2013; L.R. 25/98, art. 13bis; DGR 384 del 3/05/2016) Comune di Massa: criteri per per la "restituzione all'utilizzo" nell'area residenziale di Marina di Massa denominata "M2".

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione: 28/06/2016

Numero interno di proposta: 2016AD006262

Il Dirigente

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) che istituisce i siti di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del ministro dell'ambiente del 21 dicembre 1999 con il quale è stato perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Massa Carrara;

Visto il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 settembre 2001, n. 468, concernente il regolamento recante il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Visto il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 novembre 2006, n. 308 recante integrazioni al decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 46;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in particolare la parte IV, Titolo V, concernente la bonifica dei siti inquinati;

Visto l'articolo 242 e seguenti del medesimo d.lgs. 152/2006, che definisce le procedure operative e amministrative in tema di bonifica di aree inquinate;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 18 novembre 2014 n. 94 con la quale è stato approvato il "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB)";

Vista la delibera n. 301 del 15 marzo 2010, della Giunta regionale (L.R. 25/98 – articolo 5 – Comma 1, lettera e bis, linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati);

Visto il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134, e in particolare l'articolo 36 bis, comma 3, il quale dispone che *“3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei siti di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale”*;

Visto la deliberazione n. 296 del 22 aprile 2013, con cui la Giunta regionale ha approvato la (Proposta di ripermetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno, e Piombino ai sensi dell'articolo 36 bis comma 3 della L. 134 del 7 agosto 2012);

Visto il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 312 del 29 ottobre 2013, che ha ridefinito il perimetro del il Sito di Interesse Nazionale di “Massa e Carrara” e ha stabilito all'articolo 2 che: *“per tutte le aree a terra ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara e non riportate nella cartografia allegata e per l'area marina ricompresa finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Massa e Carrara la Regione Toscana subentra al Ministero dell'Ambiente e della*

Tutela del territorio ed del mare nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152”;

Considerato che la documentazione anteriore all'emanazione del decreto ministeriale 29/10/2013, n. 312 è disponibile presso gli uffici del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 252 del d.lgs. 152/2006;

Vista la d.g.r.t. n. 1151 del 23 dicembre 2013 (Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica dei siti inquinati per le aree di cui all'articolo 36 bis commi 2 e 3 del d.l. 83/2012)

Vista la d.g.r.t. n. 1152 del 23 dicembre 2013 (Indirizzi e criteri per la semplificazione delle procedure di bonifica delle aree escluse dai perimetri dei Siti di Interesse Nazionale di Massa e Carrara, Livorno e Piombino);

Vista la nota congiunta della Provincia di Massa Carrara, del Comune di Massa e del Comune di Carrara del 6/02/2014 con la quale, in riferimento alle aree residenziali, hanno comunicato che intendono applicare di propria iniziativa le procedure di cui al punto 3 dell'allegato della d.g.r.t. 1151 del 23/12/2013 per le aree a destinazione non produttiva tra le quali quelle di Marina di Massa;

Vista la d.g.r.t. 610 del 21/07/2014 “Aree residenziali nell'area ex sito di bonifica di interesse nazionale di Massa-Carrara: restituzione agli usi legittimi di una prima porzione del territorio del Comune di Massa (MS) ai sensi della d.g.r.t. n. 1151 del 23/12/2013”;

Considerato che nella delibera di Giunta regionale di cui sopra risulta, in esito alla Conferenza di Servizi del 5 maggio 2014, lo stralcio della macro area residenziale denominata M2 per carenze dei dati analitici e/o per la quale dovrà essere aggiornata idonea analisi di rischio sito specifica;

Vista la nota di ARPAT del 23/01/2015 (ns. prot. 17284 del 23/01/2015) con la quale viene trasmessa la relazione sul monitoraggio delle acque di falda nelle aree residenziali come richiesto nella Conferenza dei Servizi, tenutasi presso la Regione Toscana in data 5 maggio 2014, e relativa alla richiesta di restituzione all'utilizzo dell'area di Marina di Massa compresa tra Via Bondano e il Torrente Lavello denominata “Area M2”;

Vista la nota del Comune di Massa del 28/09/2015 prot. 2015/00043897 (ns. prot. n. 212268 del 07/10/2015) già inviata per PEC in data 28/09/2015 (ns. prot. 204617 del 28/09/2015) con la quale il Comune ha trasmesso lo studio: “Analisi di rischio sito specifica (d.lgs. 152/06) relativa all'area residenziale di Marina di Massa compresa tra Via Bondano e il Fosso Lavello (macroarea M2)” a supporto della richiesta di “restituzione all'utilizzo” dell'area residenziale di Marina di Massa denominata “M2” con allegata planimetria “Proposta di restituzione all'utilizzo area M2” per la quale è stata accertata la mancanza di contaminazione della matrice suolo (riportata in allegato con campitura color rosa) con esclusione: degli arenili e delle porzioni in cui è stata invece rilevata la contaminazione della matrice suolo nonché delle aree censite nell'elaborato allegato al Regolamento Urbanistico denominato “Relazione tecnica sulle discariche e i depositi di origine antropica” riportate invece in allegato con campitura color giallo;

Vista la nota n. 219714 del 16/10/2015 espressa dal Settore Servizi Pubblici Locali e Bonifiche della Regione Toscana con la quale sono stati richiesti i pareri istruttori agli Enti competenti e in particolare ad ARPAT riguardo l'istanza del Comune di Massa circa la richiesta di restituzione all'utilizzo dell'area residenziale di Marina di Massa denominata “M2” al fine della convocazione della Conferenza di Servizi;

Vista la nota 38292/GEN/2015 del 11/11/2015 (ns. prot. 241255 del 11/11/2015) con la quale l'Azienda USL1 di Massa Carrara ha inviato il proprio parere nel quale non si rilevano osservazioni alla documentazione inviata dal Comune di Massa e si concorda con le prescrizioni proposte dal comune stesso;

Vista la nota n. 81014 del 19/11/2015 (ns. prot. 249418 del 23/11/2015) con la quale ARPAT ha inviato il proprio parere sulla stima del rischio sanitario relativo alla "Analisi di rischio sito-specifica relativa all'area residenziale di Marina di Massa compresa tra Via Bondano e il Fosso Lavello, Macroarea M2" dal quale risulta che la valutazione del rischio esaminato è da ritenersi accettabile in quanto i rischi massimi complessivi individuati sono risultati al di sotto (di tre ordini di grandezza) dei massimi rischi accettabili ($R \leq 1E-05$ per sostanze cancerogene e $HI \leq 1$ per sostanze non cancerogene) concludendo pertanto che nulla osta alla restituzione all'utilizzo delle predette aree;

Vista la nota n. 258705 del 02/12/2015 con la quale il Settore Servizi Pubblici Locali e Bonifiche della Regione Toscana ha convocato per il giorno 14/12/2015 la Conferenza di Servizi per la valutazione dell'istanza presentata dal comune di Massa circa la richiesta di "restituzione all'utilizzo" dell'area residenziale di Marina di Massa denominata "M2";

Considerato che i rappresentanti tecnici del Comune di Massa, della Provincia di Massa Carrara, della Regione Toscana, di ARPAT e dell'Azienda USL1 di Massa Carrara si sono riuniti in Conferenza di Servizi il 14 dicembre 2015 al fine di esaminare la proposta del Comune di Massa n. 43897 del 28/09/2015 (ns. prot. 212268 del 07/10/2015) già inviata per PEC in data 28/09/2015 (ns. prot. 204617 del 28/09/2015) "Analisi di rischio sito specifica (d.lgs. 152/06) relativa all'area residenziale di Marina di Massa compresa tra Via Bondano e il Fosso Lavello (macroarea M2)" a supporto della richiesta di "restituzione all'utilizzo" dell'area residenziale di Marina di Massa denominata "M2";

Considerato che nella Conferenza dei Servizi di cui sopra è stato determinato di:

- approvare l'analisi di rischio sanitaria presentata dal Comune di Massa dalla quale risulta che il rischio cancerogeno e l'Indice di Pericolo per gli esseri umani, derivanti da inalazione dei vapori nonché dall'ingestione di acqua usata per l'irrigazione, risultano inferiori ai limiti di accettabilità rispetto al valore massimo dei parametri sopra indicati e rispettivamente:
per FALDA a 0,70 metri dal p.c.
Rischio= 2,49E-08
Indice di Pericolo= 5,82E-03
- rimandare a un approfondimento della caratterizzazione e/o a una analisi di rischio oppure a una bonifica le aree residuali individuate in giallo nella cartografia presentata e gli arenili riservandosi di applicare i procedimenti di cui all'art 242 e seguenti del d.lgs. 152/06;
- prendere atto dell'esistenza di aree all'interno della macroarea M2, per le quali è già stato attivato un procedimento amministrativo di bonifica dai soggetti proponenti. Per tali aree è facoltà dei proponenti stessi proseguire nell'iter già avviato;
- proporre alla Giunta regionale, visti i risultati positivi dell'analisi di rischio sanitaria, in analogia a quanto previsto dall'articolo 13bis comma 5 della l.r. 25/98, il rilascio del titolo abilitativo edilizio necessario all'esecuzione degli eventuali interventi proposti dai soggetti legittimati nell'area residenziale M2 evidenziata in rosa nella cartografia presentata;
- incaricare il Comune di Massa, al fine di meglio rappresentare le casistiche più sfavorevoli e definire quindi le prescrizioni più opportune da inserire nella delibera di Giunta regionale, di integrare l'analisi di rischio presentata verificando più modelli, variando i parametri di profondità della falda e spessore della fondazione, facendo quindi pervenire alla Regione Toscana una relazione aggiornata i cui risultati saranno verificati con ARPAT e ASL;

- ritenere che altre tipologie di manufatti che modifichino in modo permanente il rapporto piano di posa livello piezometrico, in difformità ai modelli di analisi di rischio presentati dal Comune, possano essere eseguiti solo a seguito di una nuova specifica analisi di rischio implementando nel calcolo i nuovi parametri;

Viste le integrazioni allo studio di cui sopra inviate dal Comune di Massa (ns. prot. 33721 del 08/02/2016) in ottemperanza a quanto richiesto nella sopracitata Conferenza dei Servizi del 14/12/2015;

Vista la richiesta di parere della Regione ad ARPAT e ad USL1 (ns. prot. 39658 del 12/02/2016) circa la documentazione integrativa di cui sopra:

Visto il parere di ARPAT del 24/02/2016 (ns. prot. 74781 del 03/03/2016) con il quale si ritengono condivisibili le prescrizioni elaborate dal Comune di Massa con una specifica prescrizione;

Visto il parere dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest - Ufficio Igiene Pubblica e Nutrizione del 07/03/2016 (ns. prot. 81091 del 07/03/2016) nel quale si concorda con le prescrizioni individuate da ARPAT;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 384 del 03/05/2016 "*SIR di Massa Carrara (DM 29/10/2013 – DGR 1151 del 23/12/2013) Comune di Massa – Presa d'atto del quadro conoscitivo dello stato di contaminazione dell'area residenziale compresa fra Via Bondano e il Torrente Lavello. Assunzione Determinazioni conseguenti*";

Visto che nella sopracitata delibera si prende atto del quadro conoscitivo e dello stato di consistenza e di contaminazione delle aree trasferite alla competenza regionale identificato nell'allegato cartografico denominato "*SIR di Massa Carrara (DM 29/10/2013 – DGR 1151 del 23/12/2013) Comune di Massa – Quadro conoscitivo dello stato di contaminazione dell'area residenziale compresa fra Via Bondano e il Torrente Lavello*" dal quale risulta:

- a) l'assenza di contaminazione del suolo, ma con la presenza di contaminazione della falda, nelle aree identificate con il colore rosa e la sigla M2;
- b) la potenziale contaminazione del suolo e della falda nelle aree residuali identificate con il colore giallo e le sigle **M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M 15, M16, M17, P08, P15 e AR**, in attesa di ulteriori accertamenti;

Visto che nella medesima delibera si prende atto dei risultati dell'analisi di rischio sanitaria svolta dal Comune di Massa nell'area residenziale identificata nell'allegato cartografico con il colore rosa e la sigla M2, così come integrati dai pareri di ARPAT e di USL, nonché delle prescrizioni di seguito indicate:

- a) la profondità della base del solaio di primo calpestio deve essere posta sopra il livello della falda acquifera di almeno 5 cm;
- b) lo spessore del solaio di primo calpestio deve essere superiore a 30 cm;
- c) nel caso di edifici che richiedano, per motivi geotecnici (superamento di strati compressibili) e geoidrologici (realizzazione di un'intercapedine di areazione), che le fondazioni (plinti o fondazioni continue) siano attestata in profondità sotto il livello piezometrico, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - qualora sia previsto un sistema di pompaggio delle acque di falda, atto a controllare i livelli piezometrici all'interno degli eventuali scavi, dovrà essere presentato un piano di gestione delle acque, per verificarne la qualità, prima e durante il pompaggio, e stabilirne le modalità di smaltimento;
 - è necessario che siano adottate tutte le cautele idonee per un intervento in un'area potenzialmente contaminata con particolare riferimento all'assunzione delle misure di

protezione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione degli scavi e delle misure atte ad impedire il rischio di dispersione di terreni potenzialmente contaminati;

d) il livello di falda sito-specifico dovrà essere determinato/stimato nella relazione geologica di accompagnamento alla richiesta di titolo abilitativo edilizio. Per la valutazione dovrà essere preso in esame un periodo temporale adeguato e il calcolo dovrà essere effettuato con misure relative ai periodi di morbida, effettuate e/o reperite in letteratura e riferite all'area di intervento. In particolare la richiesta del titolo edilizio dovrà essere corredata da relazione idrogeologica che valuti l'escursione massima del livello piezometrico con una delle seguenti modalità:

- avvalendosi della cartografia idrogeologica allegata al Regolamento Urbanistico;
- attraverso misure piezometriche sito specifiche rappresentative delle variazioni stagionali.

e) altre tipologie di manufatti che modificano in modo permanente il rapporto piano di posa livello piezometrico potranno essere eseguiti solo a seguito di una specifica analisi di rischio sanitaria implementando nel calcolo i nuovi parametri.

Considerato che l'Analisi di Rischio sanitaria di cui sopra è stata condotta nella macroarea M2 in quanto sussiste in essa uno stato residuo di contaminazione della sola matrice acque sotterranee ragionevolmente imputabile alla presenza dell'area industriale posta immediatamente a monte idrogeologico all'area residenziale medesima;

Considerato che l'articolo 13 bis, comma 3, della l.r. 25/98 prevede che *“Nei casi in cui sia accertato, unicamente per la falda, il superamento dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla parte quarta, titolo V, allegato 5, tabella 2, del d.lgs. 152/2006, o dei diversi valori di fondo naturale eventualmente definiti ai sensi di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 301 (L.R. 25/25/1998 - articolo 5 - Comma 1 (lett. E bis) - Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati), possono essere realizzate anche tipologie di interventi edilizi diverse da quelle di cui al comma 1, a condizione che il proprietario:*

- a) dimostri che l'inquinamento della falda non abbia avuto origine da attività svolte o da fatti verificatisi sul terreno di sua proprietà, allo stesso imputabili;*
- b) dimostri che l'intervento edilizio proposto non infici in alcun modo la successiva bonifica della falda;*
- c) dimostri che l'intervento proposto non comporti rischi per la salute delle persone che frequentano l'area a vario titolo;*
- d) dia atto delle misure di prevenzione eventualmente già attuate ai sensi dell'articolo 245 del d.lgs. 152/2006.*

Valutato, in merito alle specifiche condizioni di cui sopra, che nell'area M2, storicamente a prevalente destinazione residenziale e nella quale non è stato identificato alcun inquinamento del suolo così che sia ragionevole puntualizzare quanto segue:

- a) l'inquinamento della falda non sia imputabile alle normali attività connesse ad un utilizzo esclusivamente residenziale dell'area;
- b) gli interventi edilizi connessi ad una destinazione residenziale dell'area siano compatibili con eventuali interventi di bonifica della falda in quanto si ritiene possibile impegnare le aree pubbliche poste in corrispondenza delle capillari opere di urbanizzazione (strade, piazze, etc);
- c) sia verificata, nel rispetto delle prescrizioni stabilite richiamate nella citata d.g.r.t. 384 del 03/05/2016, l'Analisi di Rischio sanitario elaborata dal Comune di Massa a dimostrazione che non sussistono rischi per la salute delle persone che frequentano l'area a vario titolo;
- d) l'assenza di condizioni di rischio per le persone, di cui al punto precedente, non renda necessarie misure di prevenzione specifiche;

Ritenuto di rinviare al Comune di Massa, per ogni singolo caso, la valutazione della corretta verifica delle condizioni di cui sopra prevedendo, ove questa non risulti completamente soddisfatta, di applicare la procedura ordinaria;

Tenuto conto che l'articolo 13 bis, comma 5, della l.r. 25/1998 assegna all'ente titolare del procedimento di bonifica l'autorizzazione al rilascio del titolo abilitativo edilizio;

Considerato altresì che il suddetto articolo 13 bis, al medesimo comma 5, prevede la convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, a cui sono invitati a partecipare anche l'ARPAT e l'azienda USL;

Preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 14/12/2015, riportato in allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale risulta concluso il procedimento relativo all'area residenziale di Marina di Massa compresa fra Via Bondano e il Torrente Lavello denominata "Area M2" codice SISBON MS214b-M2);

Tenuto conto della relazione integrativa del Comune di Massa e della valutazione con prescrizione effettuata da ARPAT e dall'azienda USL Toscana Nordovest;

Viste le note intercorse tra l'amministrazione regionale e le amministrazioni comunali di Massa e di Carrara, in relazione all'applicazione nelle aree soggette a bonifica dei vincoli di cui agli articoli 13 e 13 bis della l.r. 25/98, dell'articolo 136 (attività edilizia libera) e dell'articolo 137 (Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia) della l.r. 65/2014 e in particolare la nostra nota n. 187774 del 3/09/2015;

Evidenziato che, quanto previsto dall'articolo 13 bis circa le esclusioni dal vincolo di cui alla l.r. 25/98, risulta di fatto già applicabile alle opere di cui all'articolo 136 (attività edilizia libera) della l.r. 65/2014, ma solo nel caso in cui riguardino manufatti esistenti, e ciò in ragione delle diverse finalità della l.r. 25/98 e della l.r. 65/2014;

Evidenziato inoltre che l'articolo 137 (Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia) prevede opere che per la loro natura restano escluse dal vincolo di cui all'articolo 13 della l.r. 25/98, a eccezione della realizzazione di pozzi stante l'evidente interferenza di queste opere con suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

Visto l'articolo 9 della l.r. 1/2009 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" che individua detta competenza nel responsabile di settore;

Visto il decreto n. 242 del 01/02/2016 "Procedimenti in materie di rifiuti e bonifiche – assegnazioni competenze" emanato dal direttore della direzione regionale Ambiente ed Energia che prevede di dare mandato alla dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente responsabile del Settore Servizi Pubblici Locali (ora settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti), di concludere con gli atti opportuni alcuni specifici procedimenti fra i quali anche quello di cui al presente atto "Restituzione all'utilizzo" dell'area residenziali di Marina di Massa denominata M2 (codice SISBON MS214b-M2);

DECRETA

1. di prendere atto delle determinazioni della Conferenza dei Servizi del 14/12/2015 il cui verbale è riportato in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1) e della relazione integrativa del Comune di Massa valutata con prescrizione da ARPAT e dall'azienda USL Toscana Nordovest;

2. di richiamare il quadro conoscitivo e lo stato di consistenza e di contaminazione dell'area residenziale di Marina di Massa compresa tra via Bondano e il fosso Lavello denominata "M2" di cui alla d.g.r.t. n. 384 del 03/05/2016 " *SIR di Massa Carrara (DM 29/10/2013 – DGR 1151 del 23/12/2013) Comune di Massa – Presa d'atto del quadro conoscitivo dello stato di contaminazione dell'area residenziale compresa fra via Bondano e il torrente Lavello. Assunzione Determinazioni conseguenti*" che ha inoltre preso atto dei risultati positivi dell'analisi di rischio sanitaria svolta dal Comune di Massa nell'area residenziale;

3. di autorizzare, ai sensi dell'articolo 13bis della l.r. 25/98, il comune di Massa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari per l'esecuzione degli eventuali interventi nell'area residenziale identificata con colore rosa e la sigla M2 nell'allegato cartografico di cui alla sopracitata d.g.r.t. 384/2016, proposti dai soggetti legittimati, a condizione che la documentazione tecnica allegata alle richieste di qualunque titolo di natura edilizia o deposito di SCIA o CIAL, rispetti delle seguenti prescrizioni:

- a) la base del solaio di primo calpestio deve essere posta sopra il livello della falda acquifera di almeno 5 cm;
- b) lo spessore del solaio di primo calpestio deve essere superiore a 30 cm
- c) nel caso di edifici che richiedano, per motivi geotecnici (superamento di strati compressibili) e geoidrologici (realizzazione di un'intercapedine di areazione), che le fondazioni (plinti o fondazioni continue) siano attestate in profondità sotto il livello piezometrico, dovranno essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - qualora sia previsto un sistema di pompaggio delle acque di falda, atto a controllare i livelli piezometrici all'interno degli eventuali scavi, dovrà essere presentato un piano di gestione delle acque, per verificarne la qualità, prima e durante il pompaggio, e stabilirne le modalità di smaltimento;
 - è necessario che siano adottate tutte le cautele idonee per un intervento in un'area potenzialmente contaminata con particolare riferimento all'assunzione delle misure di protezione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione degli scavi e delle misure atte ad impedire il rischio di dispersione di terreni potenzialmente contaminati.
- d) il livello di falda sito-specifico dovrà essere determinato/stimato nella relazione geologica di accompagnamento alla richiesta di titolo abilitativo edilizio. Per la valutazione dovrà essere preso in esame un periodo temporale adeguato e il calcolo dovrà essere effettuato con misure relative ai periodi di morbida, effettuate e/o reperite in letteratura e riferite all'area di intervento. In particolare la richiesta del titolo edilizio dovrà essere corredata da relazione idrogeologica che valuti l'escursione massima del livello piezometrico con una delle seguenti modalità:
 - avvalendosi della cartografia idrogeologica allegata al Regolamento Urbanistico;
 - attraverso misure piezometriche sito specifiche rappresentative delle variazioni stagionali.
- e) altre tipologie di manufatti che modifichino in modo permanente il rapporto piano di posa livello piezometrico, vale a dire per le quali non siano verificate le condizioni minime di cui ai precedenti punti a), b) e c), potranno essere eseguite solo a seguito di una specifica analisi di rischio sanitaria implementando nel calcolo i nuovi parametri
- f) nel caso in cui l'area oggetto di intervento edilizio non sia a destinazione residenziale, il Comune di Massa dovrà richiedere la documentazione tecnica da cui si dimostri che l'inquinamento della falda, nelle aree oggetto delle richieste dei soggetti proponenti, non abbia avuto origine da attività svolte o da fatti verificatisi sui terreni delle medesime aree;

4. di richiamare che quanto previsto dall'articolo 13 bis circa le esclusioni dal vincolo di cui alla l.r. 25/98, risulta di fatto già applicabile alle opere di cui all'articolo 136 (attività edilizia libera) della

l.r. 65/2014, solo nel caso in cui riguardino manufatti esistenti, ciò in ragione delle diverse finalità della l.r. 25/98 e della l.r. 65/2014.

5. di richiamare che le opere di cui all'articolo 137 (Opere, interventi e manufatti privi di rilevanza edilizia) della l.r. 65/2014 sono per la loro natura escluse dal vincolo di cui all'articolo 13 della l.r. 25/98, fatta eccezione per la realizzazione di pozzi stante l'evidente interferenza di queste opere con suolo, sottosuolo e acque sotterranee;

6. di fare salvi gli esiti dei procedimenti attivati o già conclusi per singole aree;

7. di prescrivere che, in caso di rinvenimenti di anomalie o terreni non conformi oppure di modifiche del quadro conoscitivo, sussiste l'obbligo di attivare le procedure di legge;

8. di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Massa Carrara, al Comune di Massa, all'ARPAT, alla Azienda USL Toscana Nordovest.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

Allegati n. 1

1

Verbale CdS 14/12/2015

036705dd8696920474998555fc911c6feec2e9e3d7a0cded03e3f39f648c6bf4

CERTIFICAZIONE